



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma 24 FEB. 2010

FP CGIL
Segreteria provinciale di Teramo
Fax n. 0861.210921

FEMCA CISL
Segreteria provinciale di Teramo
Fax n. 0861.449217

Sogesa S.p.A.
Fax n. 085.8959783

Prefetto di Teramo
Fax 0861.259475

e p.c.

Presidente del Senato della Repubblica
Fax n. 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax n. 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax n. 06.67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 36999
Prot. n. 424/RV

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

IL COMMISSARIO DELEGATO

On. Elena Montecchi, con riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie provinciali di Teramo delle Organizzazioni sindacali FP CGIL e FEMCA CISL in data 18 febbraio 2010 (atto pervenuto a questa Commissione in data 19 febbraio 2010) per i giorni 11 e 12 marzo 2010 ed al contestuale blocco delle prestazioni straordinarie, riguardanti i lavoratori della Sogesa S.p.A. addetti al servizio di igiene ambientale nella Provincia di Teramo;

RILEVATO

- che la Segreteria confederale dell'Organizzazione sindacale CGIL ha proclamato in data 21 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data) uno sciopero generale di tutti i lavoratori pubblici e privati per la giornata del 12 marzo 2010;

- che la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FP CGIL ha comunicato in data 19 febbraio 2010 l'adesione al suddetto sciopero generale per il settore dell'igiene ambientale;

RICHIAMATA

la delibera generale n.03/134 del 24 settembre 2003 della Commissione (punto 5 lett.c), nonché la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto sufficiente che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo minimo di dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ai soggetti in indirizzo che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e della richiamata delibera, rispetto allo sciopero generale, sopra menzionato, precedentemente proclamato per il 12 marzo 2010;
- **mancato rispetto della regola della regola delle durata massima** prevista dall'art. 3, comma 1, dell'accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, secondo il quale *"Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro"*.

Per quanto attiene al blocco delle prestazioni straordinarie, si rammenta che, secondo il costante orientamento della Commissione, l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. (delibera n. 03/130 del 11 settembre 2003) e che l'art. 11 dell'accordo nazionale del 1° marzo 2001 dispone che le norme della regolamentazione si applicano anche in caso di astensione dal lavoro straordinario. Ai sensi dell'art. 11 sopra citato, inoltre, l'astensione dal lavoro straordinario non può avere una durata superiore a 9 giorni consecutivi

Si segnala altresì che, secondo l'orientamento della Commissione (delibere di indirizzo n. 05/82 del 16 febbraio 2005 e n.03/130 dell'11 settembre 2003), per rispettare la regola di intervallo tra astensione dal lavoro ordinario e astensione dal lavoro straordinario, l'astensione dall'ordinaria prestazione deve essere contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario, fermo restando l'obbligo di preavviso minimo di dieci giorni.

Si invitano i soggetti proclamanti a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, all'accordo di settore ed alle delibere della Commissione sopra citate, limitando l'astensione alla giornata del 12 marzo 2010 (8 ore) (in concentrazione con lo sciopero generale) e revocando, conseguentemente, lo sciopero dell'11 marzo nonché il blocco delle prestazioni straordinarie, dandone comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie provinciali di Teramo delle Organizzazioni sindacali FP CGIL e FEMCA CISL, alla Sogesa S.p.A., al Prefetto di Teramo, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n.. 146 del 1990 e succ. modd..

IL COMMISSARIO DELEGATO

On. Elena Montecchi

Elena Montecchi P.

VS 24.02.1010

CM